

LA QUARTA EDIZIONE
DELL'ENCHIRIDION INDULGENTIARUM

A. Le verità di fede circa la dottrina e l'utilità delle indulgenze. — B. La normativa rimane quella aggiornata da Paolo VI. — C. Le concessioni: le principali novità.

Nello scorso mese di settembre è uscita dall'Editrice Vaticana la quarta edizione tipica, in lingua latina, dell'*Enchiridion indulgentiarum*, la raccolta cioè delle indulgenze che la Chiesa concede in modo perpetuo ai fedeli di ogni condizione in tutto il mondo. La nuova edizione è stata approvata da Giovanni Paolo II il 5 luglio 1999, e promulgata dalla Penitenzieria Apostolica, col Decreto *Iesu humani generis*, il successivo 16 luglio. Il volume è stato presentato il 17 settembre, nella Sala Stampa della Santa Sede, con un'apposita conferenza stampa⁽¹⁾. Seguendo il testo del Decreto in parola, vedremo le principali verità di fede circa la dottrina e l'utilità delle indulgenze, anche in rapporto all'anno santo; poi esamineremo le maggiori innovazioni nelle norme e nelle concessioni dell'*Enchiridion*.

A. *Le verità di fede circa la dottrina e l'utilità delle indulgenze.*

L'anno giubilare, allora imminente, offri, secondo il Cardinale Penitenziere Maggiore, l'opportunità, alla Penitenzieria Apostolica, di curare questa nuovissima edizione. Infatti il Santo Padre, nella Bolla *Incarnationis mysterium*, del 29 novembre 1998, non solo ribadì «la dottrina perenne della Chiesa sulle indulgenze», ma sottolineò «che il grande dono di esse, dono di compiuta misericordia del Signore e della Chiesa, è elemento strutturale degli anni giubila-

⁽¹⁾ *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, 353/99, 17 settembre 1999; *L'Osservatore Romano* (OR), 18 settembre 1999, p. 4.

ri»⁽²⁾. Giovanni Paolo II, durante l'Udienza generale del 29 settembre 1999, ha confermato — se ce ne fosse stato bisogno — questo legame: «In intima connessione col sacramento della Penitenza, si presenta alla nostra riflessione un tema che ha particolare attinenza con la celebrazione del Giubileo: mi riferisco al dono dell'indulgenza, che nell'anno giubilare viene offerto con particolare abbondanza, come è previsto nella Bolla *Incarnationis mysterium* e nelle annesso disposizioni della Penitenzieria Apostolica»⁽³⁾.

Il Pontefice ha, inoltre, rammentato che «nell'attuale contesto ecumenico, la Chiesa avverte l'esigenza che questa antica pratica, intesa come espressione significativa della misericordia di Dio, venga ben compresa e accolta»⁽⁴⁾. L'ecumenismo, ben inteso, spinge dunque ad approfondire la nostra dottrina e la pratica ecclesiastica circa le indulgenze, e a presentarle sotto la loro vera luce, così da renderle ai non cattolici intelligibili e accette. Il grande giubileo del 2000 diventa così «un'occasione preziosa per riscoprire un tesoro oggi ampiamente ignorato»⁽⁵⁾.

Durante il suo breve intervento, il 17 settembre, il Cardinale Penitenziere Maggiore ha particolarmente insistito sull'utilità della prassi indulgenziale, sia per i singoli fedeli, sia per l'intera società cristiana: non solo — ha detto — «le indulgenze, rettamente intese e piamente conseguite, sono un momento vitale di quella continua conversione, di quel continuo processo di santificazione col quale si identifica la vita soprannaturale sulla terra»; ma — ha proseguito l'Em.mo — «l'indulgenza, strettamente connessa al sacramento della Riconciliazione..., perché legata alla comunione ecclesiale, all'esercizio della preghiera pubblica, alla fattiva carità e alla volontaria ascesi, offre efficace contributo per la crescita globale del Popolo di Dio»⁽⁶⁾.

Questa utilità della prassi indulgenziale, già solennemente insegnata dal Concilio Tridentino⁽⁷⁾, fu esplicitamente ribadita da Paolo

⁽²⁾ *Ibid.* Intervento di presentazione del Card. Baum, Penitenziere Maggiore (cf. Bolla *Incarnationis mysterium*, 9-10).

⁽³⁾ OR, 30 settembre 1999, p. 6. Cf anche JEAN-MARIE GERVAIS, *Giubileo e indulgenza. Alla luce della nuovissima edizione dell'«Enchiridion indulgentiarum»*, Ancora, Milano, 1999.

⁽⁴⁾ OR, 30 settembre 1999, p. 6.

⁽⁵⁾ Mons. Dario Rezza; cf. OR, 18 settembre 1999, p. 4.

⁽⁶⁾ *Ibid.*

⁽⁷⁾ Decreto *sulle indulgenze*, sessione 25, 4 dicembre 1563 (DS 1835).

VI, nella Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*, del 1° gennaio 1967: l'uso delle indulgenze insegna la malizia del peccato; eccita alla carità e la fa esercitare in modo eminente, allorché viene offerto un aiuto ai fratelli defunti; ridesta la speranza di una piena riconciliazione con Dio Padre; rinforza la comunione gerarchica tra fedeli e legittimi Pastori della Chiesa, e soprattutto col Vicario di Cristo; contribuisce perché la Chiesa si presenti santa e immacolata, mirabilmente unita in Cristo nel vincolo soprannaturale della carità⁽⁸⁾. Infine — possiamo aggiungere — essa concorre efficacemente all'intenso movimento di *purificazione*, richiesto da Giovanni Paolo II a tutti i fedeli in occasione del giubileo del 2000.

Il Decreto *Iesu humani generis*, in un sostanzioso preambolo, sintetizza la limpida dottrina della Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*⁽⁹⁾, già rammentata dal Catechismo della Chiesa Cattolica⁽¹⁰⁾, nonché ultimamente dalla Bolla *Incararnationis mysterium*⁽¹¹⁾. La prima verità, riproposta alla meditazione dei fedeli, è quella del «tesoro della Chiesa», poiché è il fulcro della spiegazione teologica delle indulgenze. Giovanni Paolo II, durante l'Udienza generale dello scorso 29 settembre, ha illustrato, in un linguaggio a tutti comprensibile, questa fondamentale nozione: «Esiste dunque il *tesoro della Chiesa*, che attraverso le indulgenze viene come “dispensato”. Tale “distribuzione” non va intesa come una sorta di trasferimento automatico, quasi si trattasse di “cose”. Essa è piuttosto espressione della piena fiducia che la Chiesa ha di essere ascoltata dal Padre quando — in considerazione dei meriti di Cristo e, per dono suo, anche di quelli della Madonna e dei Santi — gli chiede di mitigare o annullare l'aspetto doloroso della pena, sviluppandone il senso medicinale attraverso altri percorsi di grazia»⁽¹²⁾.

⁽⁸⁾ Cf. *Indulgentiarum doctrina* (ID), 9-10 (AAS 59 [1967] 18-19).

⁽⁹⁾ La Costituzione *Indulgentiarum doctrina* fu una solenne conferma della dottrina tradizionale della Chiesa sulle indulgenze: «Nulla muta nel modo di intendere e concepire le indulgenze in rapporto alle verità di fede»; mentre la sua parte dispositiva pratica metteva in maggiore evidenza che, nell'acquisto delle indulgenze, «la Chiesa intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute per i peccati, ma anche e soprattutto per spingerli ad un maggiore fervore della carità» (*Discorso al Sacro Collegio ed alla Prelatura romana*, 23 dicembre 1966, AAS 59 [1967] 57).

⁽¹⁰⁾ CCC, 1471-1479. Il Catechismo cita una volta la Sacra Scrittura (nota 72), due volte il Concilio Tridentino (71 e 77) e sei volte la *Indulgentiarum doctrina* (70, 73-77).

⁽¹¹⁾ NN. 9-10.

⁽¹²⁾ OR, 30 settembre 1999, p. 6.

Il secondo capoverso del Decreto *Iesu humani generis* considera un'altra verità di fede, quella cioè del «debito» e, conseguentemente, della possibilità di una rimanente pena temporale, anche dopo il perdono della colpa. Il Pontefice, sempre durante la sopraccennata Udienza, ha ben specificato in proposito: «Per il Perdono dei peccati commessi dopo il battesimo, tale cammino ha il suo centro nel sacramento della Penitenza, ma si sviluppa anche dopo la sua celebrazione. L'uomo infatti deve essere progressivamente "sanato" rispetto alle conseguenze negative che il peccato ha prodotto in lui (e che la tradizione teologica chiama "pene" e "residui" del peccato)»⁽¹³⁾. In questo contesto s'inserisce l'indulgenza, cioè «la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi»⁽¹⁴⁾.

Il Decreto chiude il suo trittico dottrinale con la nozione di «reversibilità» dei meriti, verità di fede legata ai «misteri tanto consolanti del Corpo Mistico di Cristo e della Comunione dei Santi». Anche qui non si può non notare la piena armonia con l'insegnamento del Santo Padre, che ha concluso così la sua catechesi sulle indulgenze: «(Queste) manifestano in particolare la fede nell'abbondanza della misericordia di Dio nella meravigliosa realtà di comunione che Cristo ha realizzato, unendo indissolubilmente la Chiesa a se stesso come suo Corpo e sua Sposa»⁽¹⁵⁾.

B. *La normativa rimane quella aggiornata da Paolo VI.*

Il 29 giugno 1968, veniva promulgato l'*Enchiridion indulgentiarum*, rinnovato secondo i voti dei Padri Conciliari e le indicazioni della Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*⁽¹⁶⁾. L'*Enchiridion*, non era più solamente la raccolta autentica delle opere indulgentiate, ma riassumeva anche tutte le disposizioni vigenti in materia

⁽¹³⁾ *Ibid.*

⁽¹⁴⁾ *Id.*, norma 1; CIC 1983, can. 992; CCC 1472; *Enchiridion indulgentiarum* (EI), 1999, norma 1.

⁽¹⁵⁾ OR, 30 settembre 1999, p. 6, *in fine*.

⁽¹⁶⁾ Cf. JEAN-MARIE GERVAIS, *Paolo VI e la riforma della disciplina delle indulgenze*, in «Periodica», 88 (1999), pp. 301-329 e 659-688.

di indulgenze, applicabili sia ai fedeli latini che a quelli orientali⁽¹⁷⁾. La fonte principale era la *Indulgentiarum doctrina*, ma, con qualche modifica, erano stati conservati i canoni del Codice piano-benedettino non in contrasto con la stessa Costituzione. La quarta edizione, dopo più di trenta anni, non tocca ai principi regolatori della disciplina indulgenziale⁽¹⁸⁾, ma riesprime alcune norme particolari, alla luce di documenti di recente emanati dalla Sede Apostolica.

Le norme sono ormai corredate di annotazioni a piè di pagina, riportando le principali fonti. Per i fedeli latini si è risalito fino al Codice piano-benedettino. Mentre il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, consacra soltanto 6 canoni alle indulgenze, nei quali vengono indicati i principi di carattere generale, il vero e completo codice in materia di indulgenze è l'*Enchiridion*, nella sua parte normativa⁽¹⁹⁾. Per i fedeli orientali, il decesso di Pio XII, nel mese di ottobre 1958, aveva impedito la pubblicazione del *Motu proprio* «*De Sacramentis*», che doveva trattare delle indulgenze nel quarto e ultimo articolo del capitolo dedicato al sacramento della penitenza⁽²⁰⁾; tuttavia le facoltà dei patriarchi e degli altri prelati orientali erano già regolate dal *Motu proprio* «*Cleri Sanctitatis*», del 2 giugno 1957⁽²¹⁾. L'attuale Codice dei Canonici delle Chiese orientali ha demandato tutta la materia all'*Enchiridion* e ad eventuali facoltà concesse dalla Sede Apostolica⁽²²⁾. Que-

(17) È quindi un codice unico nel suo genere.

(18) I tre principi regolatori sono elencati nella *Indulgentiarum doctrina*, 12: 1) una nuova misura per l'indulgenza parziale: è stata abolita l'antica determinazione di giorni e di anni; l'attuale misura considera la stessa azione del fedele, che pone un'opera indulgenziata; la remissione della pena temporale, che il fedele acquista con la sua azione, serve di misura per la remissione di pena che l'Autorità ecclesiastica liberalmente aggiunge con l'indulgenza parziale, sotto forma di raddoppio; 2) una congrua riduzione del numero delle indulgenze plenarie: non più cioè di una al giorno, «affinché il fedele ne abbia maggiore stima e possa acquistarle con le debite disposizioni»; 3) una forma più semplice e più dignitosa per le indulgenze cosiddette reali e locali: «non solo è stato di molto ridotto il loro numero, ma ne è stato abolito anche il nome, perché più chiaramente apparisca che sono indulgenziate le azioni compiute dai fedeli e non gli oggetti o il luoghi, che sono solamente l'occasione per l'acquisto delle indulgenze».

(19) Infatti il can. 997 chiede di osservare «*cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur*».

(20) Cf. *Nuntia*, 1, 31; 6, 74-76 (cann. 162-175).

(21) Cf. AAS 49 [1957] 433-600.

(22) *Nuntia*, 10, 10.

ste considerazioni circa i due Codici oggi vigenti aiutano a capire il valore giuridico delle norme dell'*Enchiridion*.

Le due prime edizioni contenevano 36 norme⁽²³⁾. La terza edizione, del maggio 1986, aggiornata secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983, eliminò parecchie disposizioni a carattere transitorio⁽²⁴⁾; il numero complessivo delle norme scese così a 29⁽²⁵⁾. La quarta edizione segna un nuovo calo: esse sono ormai 26. È stata soppressa l'ultima norma a carattere transitorio, quella cioè che dichiarava abolita la divisione delle indulgenze in personali, reali e locali⁽²⁶⁾. Inoltre, quattro norme sono state raggruppate in due, come nel Codice⁽²⁷⁾.

La disposizione circa la competenza della Penitenzieria Apostolica, nella concessione e nell'uso delle indulgenze⁽²⁸⁾, riproduceva finora il dettato della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*⁽²⁹⁾; è stata adesso modificata secondo quello della *Pastor bonus*, promulgata il 28 giugno 1988⁽³⁰⁾.

⁽²³⁾ Giugno e ottobre 1968. Tra le 2 edizioni, la normativa non subì alcun cambiamento di sorta; nelle concessioni ci furono 6 piccole modifiche, per ragione di chiarezza (conc. 11, 35, 46, 58, 66, 68).

⁽²⁴⁾ Quelle cioè che spiegavano ai fedeli le modifiche disciplinari introdotte dalla Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina* in rapporto all'antica disciplina.

⁽²⁵⁾ Furono eliminate: la norma 5, che spiegava ai fedeli che la concessione di una indulgenza parziale era ormai indicata con le sole parole «indulgenza parziale», senza cioè alcuna determinazione di giorni o di anni; la norma 21, circa l'abolizione dell'altare privilegiato; la norma 23, circa i soggetti delle indulgenze, elargite dai vescovi; la norma 30, circa le indulgenze plenarie dette *toties quoties*; inoltre furono raggruppate in una sola norma (n. 23), divisa in 5 paragrafi, le norme 26, 27, 28 e 29, circa i requisiti per l'acquisto dell'indulgenza plenaria.

⁽²⁶⁾ EI 1968, norma 7; EI 1986, norma 6.

⁽²⁷⁾ EI 1999, norma 3 = EI 1968, norme 3 e 4, nonché EI 1986, norme 3 e 4. L'attuale norma 3 è identica al can. 994. EI 1999, norma 5 = EI 1968, norme 8 e 10, 1° e EI 1986, norme 7 e 9. La nuova norma 5 è articolata in due paragrafi, come il can. 995. Tuttavia si è evitato l'espressione «*potest potestatem concedendi*» (§ 2). Dopo aver sentito il Pont. Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, si è introdotto la seguente variante: «*valet potestatem concedendi*» (la parola «*potestatem*» non andava cambiata, per la sua valenza giuridica).

⁽²⁸⁾ EI 1968, norma 8; EI 1986, norma 9.

⁽²⁹⁾ Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, norma 113 (AAS 59 [1967] 923).

⁽³⁰⁾ EI 1999, norma 6. Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 120 (AAS 80 [1988] 841-912). E conformemente alla *Pastor bonus*, la Penitenzieria Apostolica non è più «*Sacra*».

Si è conservato il principio del legame tra indulgenza e giurisdizione⁽³¹⁾: Le facoltà dei vescovi nella concessione delle indulgenze si applicano a tutti nei limiti del proprio territorio, e fuori unicamente ai propri sudditi⁽³²⁾. Per la benedizione papale, che viene elargita tre volte all'anno, dai Vescovi eparchiali o diocesani ed equiparati⁽³³⁾, si è tenuto conto del nuovo *Caeremoniale Episcoporum*, pubblicato il 14 settembre 1984, ma senza reintrodurre la confusione lessicale tra benedizione papale e benedizione apostolica⁽³⁴⁾.

Poiché l'attuale legislazione canonica dà una certa importanza alla figura del Metropolita⁽³⁵⁾, si è mantenuta la norma, che riguarda il potere dei Metropoliti di concedere l'indulgenza parziale anche nelle eparchie o diocesi suffraganee⁽³⁶⁾. Seguendo i principi del diritto orientale, sono state riconosciute ampie facoltà ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori⁽³⁷⁾.

Infine per i Cardinali di S.R.C. si è mantenuto, come nell'edizione del 1986, la facoltà di concedere l'indulgenza parziale *ubique*

⁽³¹⁾ Poiché la norma esplicativa (EI 1968, n. 23: «*Nisi aliud ex concessionis tenore appareat, indulgentias ab Episcopo concessas lucrari possunt tum subditi extra territorium, tum peregrini, vagi, omnesque exempti in territorio degentes*») era già stata soppressa nel 1986, si è preferito all'espressione «*christifidelibus suae curae commissis*» (EI 1986, norma 10, 1°), la seguente, giuridicamente più chiara: «*in suo quidem territorio omnibus christifidelibus, extra territorium vero fidelibus eorum iurisdictioni pertinentibus*» (EI 1999, norma 7, 1°).

⁽³²⁾ EI 1968, norma 11; EI 1986, norma 10; EI 1999, norma 7.

⁽³³⁾ In conformità alla terminologia del Codice dei Canoni delle Chiese orientali si è adoperato l'espressione «*Episcopi eparchiales vel dioecesani*».

⁽³⁴⁾ Negli antichi documenti c'era già una certa confusione tra benedizione papale e benedizione apostolica. Paolo VI, l'8 aprile 1968, durante l'udienza concessa al Cardinale Penitenziere Maggiore, in vista della pubblicazione dell'*Enchiridion* (29 giugno 1968), aveva approvato la nuova normativa circa la benedizione papale: il nome veniva conservato (l'idea di benedizione papale porta con sé quella di indulgenza plenaria, mentre la benedizione apostolica non ha annessa alcuna indulgenza) e poteva essere impartita tre volte l'anno da tutti i Vescovi diocesani e Prelati equiparati. La confusione lessicale è stata reintrodotta nel vigente *Cerimoniale dei Vescovi* (cf. CE 1122). Ma l'*Enchiridion* ha conservato questa utile distinzione, approvata da Paolo VI (cf. edizioni del 1986 e del 1999).

⁽³⁵⁾ CIC 1983, cann. 432, 435-438, 440, 442...; CCEO, cann. 155-173.

⁽³⁶⁾ EI 1968, norma 12; EI 1986, norma 11; EI 1999, norma 8.

⁽³⁷⁾ Norma 9 (EI 1968, norma 13; EI 1986, norma 12). In particolare per la benedizione papale, che viene concessa di norma tre volte l'anno, si è aggiunto: «*sed in super quando peculiaris prorsus religiosa circumstantia seu ratio occurrat, quae pro bono christifidelium concessionem plenariae indulgentiae postulet*».

terrarum, ai soli presenti⁽³⁸⁾. A queste facoltà, si aggiungono per i singoli Cardinali, quelle già date ai Vescovi, Metropoliti, ecc., secondo il caso. Tutte le altre facoltà e i privilegi, elencati nel vecchio Codice, decadde il 29 ottobre 1968, quando cioè entrò in vigore la prima edizione dell'*Enchiridion*. La Segnatura⁽³⁹⁾ del 14 novembre 1967 li aveva giudicati contrari alla nuova disciplina indulgenziale, attuata dalla Costituzione *Indulgentiarum doctrina* di Paolo VI⁽⁴⁰⁾.

Si è semplificata la norma circa l'autorità competente per la pubblicazione di opere indulgenziate⁽⁴¹⁾. In particolare si è tralasciata l'antica espressione «*collectionem authenticam precum piorumque operum*», per adoperare quella, ormai classica, di «*Enchiridion indulgentiarum*».

Nella disposizione, che obbliga chi abbia impetrato dal Sommo Pontefice concessioni di indulgenze per tutti i fedeli, di presentare alla Penitenzieria Apostolica i documenti autentici sotto pena di nullità, è stata indicata l'espressa volontà del Santo Padre in merito⁽⁴²⁾.

Nelle edizioni precedenti, la norma generale e la concessione specifica circa l'uso indulgenziato di 5 oggetti di pietà erano totalmente identiche⁽⁴³⁾. Ora si è preferito enunciare i principi

⁽³⁸⁾ Già nel 1986 era stato soppresso l'inciso: «*in locis vel institutis ac pro personis suae iurisdictionis vel protectionis*».

⁽³⁹⁾ La Segnatura della Penitenzieria Apostolica è la riunione dei sei Prelati, che compongono il consiglio dell'Em.mo Penitenziere Maggiore, sotto la presidenza dello stesso Cardinale Penitenziere.

⁽⁴⁰⁾ Per esempio il privilegio di poter lucrare, visitando il proprio oratorio privato, tutte le indulgenze legate con la visita di chiese o di altri luoghi sacri nella città dove gli Em.mi dimoravano (CIC 1917, can. 239 § 1, 11°), era stato ritenuto inutile con la nuova disciplina di una sola indulgenza plenaria al giorno.

⁽⁴¹⁾ EI 1968, norma 15; EI 1986, norma 14; EI 1999, norma 11. Si è inoltre preferito invertire i paragrafi, trattando prima della competenza della Penitenzieria Apostolica, poi di quella dei Gerarchi o Ordinari dei luoghi.

⁽⁴²⁾ EI 1968, norma 16; EI 1986, norma 15: «*Qui a Summo Pontifice impetraverint indulgentiarum concessionem pro omnibus fidelibus, obligatione tenentur, sub poena nullitatis gratiae obtentae, authentica exemplaria earundem concessionum ad Sacram Paenitentiarium deferendi*». EI 1999, norma 12: «*Iuxta mentem Summi Pontificis indulgentiarum pro omnibus fidelibus impetratarum concessionem vigorem suum exserere incipiunt solum postquam authentica exemplaria earundem ab Apostolica Paenitentiarium sint revisa*».

⁽⁴³⁾ EI 1968, norma 19 = conc. 35; EI 1986, norma 18 = conc. 35. «*Christifidelis qui pietatis obiecto (crucifixo vel cruce, corona, scapulari, numismate), a quovis sacerdote rite benedicto, pia utitur mente, consequitur indulgentiam partialem. Si autem pietatis obiectum a Summo Pontifice aut a quolibet Episcopo fuerit benedictum, christifidelis, eo-*

nella parte normativa⁽⁴⁴⁾, lasciando i particolari per la concessione⁽⁴⁵⁾.

Si è espresso in modo leggermente diverso il principio secondo il quale l'indulgenza plenaria, contrariamente alla parziale, non si può conseguire più di una volta al giorno⁽⁴⁶⁾.

La disposizione circa il carattere supererogatorio delle opere indulgentiate è adesso articolata in tre paragrafi⁽⁴⁷⁾: l'ultimo, nuovo, sintetizza la recente risposta a un dubbio circa la valenza, per l'acquisto delle indulgenze, delle preghiere e opere pie, che sono tenuti a recitare o a compiere in forza delle loro regole o costituzioni o altra prescrizione, i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica⁽⁴⁸⁾.

Si è infine ulteriormente semplificata la disposizione secondo la quale si lucra l'indulgenza annessa ad una preghiera, in qualunque lingua questa venga recitata⁽⁴⁹⁾.

dem obiecto pia utens mente, assequi potest etiam indulgentiam plenariam die festo sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, addita tamen, qualibet legitima formula, fidei professione».

⁽⁴⁴⁾ EI 1999, norma 15: «*Christifidelis indulgentiam consequi valet si devote utitur aliquo ex sequentibus pietatis obiectis, rite benedicto: nempe crucifixo vel cruce, corona, scapulari, numismate*».

⁽⁴⁵⁾ EI 1999, conc. 14: «*Obiectorum pietatis usus. § 1. Plenaria indulgentia conceditur christifideli qui, in sollemnitae Ss. Apostolorum Petri et Pauli, pietatis obiecto, sub norma n. 15 definito, a Summo Pontifice aut a quolibet Episcopo benedicto, pia mente utitur, addita tamen qualibet legitima formula Fidei professione. § 2. Partialis indulgentia conceditur christifideli qui huiusmodi pietatis obiecto, a quovis sacerdote vel diacono rite benedicto, pia utitur mente*».

⁽⁴⁶⁾ Eccetto per l'indulgenza *in articulo mortis*. Cf. EI 1968, norma 24; EI 1986, norma 24; EI 1999, norma 18. L'attuale primo paragrafo corrisponde ai §§ 1 e 3 delle edizioni precedenti. Per l'indulgenza parziale, si è soppresso l'improbabile «*nisi aliud expresse statuatur*» (è evidente tuttavia che l'indulgenza parziale concessa durante una celebrazione liturgica è acquistabile una sola volta e dai soli presenti).

⁽⁴⁷⁾ EI 1968, norma 31; EI 1986, norma 24; EI 1999, norma 21.

⁽⁴⁸⁾ Penitenzieria Apostolica, *Responsio ad propositum dubium*, 1° luglio 1992 (AAS 84 [1992] 935).

⁽⁴⁹⁾ Purché la versione sia stata legittimamente approvata. EI 1968, norma 32; EI 1986, norma 25: «*Indulgentia alicui orationi adnexa acquiri potest quocumque idiomate oratio recitetur, dummodo de fidelitate versionis constet ex declaratione vel Sacrae Paenitentiariae vel unius ex Ordinariis vel Hierarchis locorum ubi vulgaris est lingua in quam versa est oratio*»; EI 1999, norma 22: «*Indulgentia alicui orationi... recitetur, dummodo versio sit a competente ecclesiastica auctoritate adprobata*».

C. *Le concessioni: le principali novità.*

L'*Enchiridion*, nella sua ultima edizione prima del Concilio Vaticano II, era una raccolta di 781 concessioni di indulgenze. Nella Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*, Paolo VI aveva indicato: «L'*Enchiridion indulgentiarum* sarà riveduto in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza siano indulgentiate»⁽⁵⁰⁾. Le tre prime edizioni postconciliari contenevano 3 concessioni generali e 70 concessioni particolari, seguendo l'ordine alfabetico dell'edizione latina.

La quarta edizione comprende 4 concessioni generali e 33 concessioni particolari. È stato abbandonato l'ordine esclusivamente alfabetico delle concessioni, perché presentava non poche difficoltà soprattutto per le traduzioni⁽⁵¹⁾. Le concessioni sono state raggruppate secondo un criterio sistematico: ciò spiega la loro sola apparente diminuzione⁽⁵²⁾, e rende più chiaro ai fedeli le opere e i pii esercizi, che la Chiesa predilige⁽⁵³⁾.

Anche per rispondere all'attesa di molti fedeli, è sembrato necessario insistere sulle facoltà delle varie assemblee episcopali⁽⁵⁴⁾, circa la determinazione degli elenchi delle preghiere maggiormente diffuse nei loro rispettivi territori. Infatti il diritto particolare, in questo campo, era rimasto finora lettera morta⁽⁵⁵⁾. Poiché, inoltre, nella Chiesa «le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta

⁽⁵⁰⁾ ID, norma 13.

⁽⁵¹⁾ Già in latino l'ordine alfabetico non era così pratico: infatti, l'adorazione del Ss.mo era sotto la lettera A (*Adoratio Ss. Sacramenti*), ma l'adorazione della Croce era sotto la lettera C (*Crucis adoratio*); la visita delle basiliche patriarcali sotto la B (*Basilicarum Patriarchalium in Urbe visitatio*) e la visita della chiesa parrocchiale sotto la V (*Visitatio ecclesiae paroecialis*), ecc. Evidentemente questo ordine, già un po' discutibile in latino, perdeva anche il suo carattere alfabetico nelle diverse traduzioni dell'*Enchiridion*.

⁽⁵²⁾ Per esempio, la conc. 17 «Preghiere alla B.V.M.», raggruppa 8 precedenti concessioni (9, 30, 31, 32, 48, 51, 52, 57); la conc. 29, «Per i Defunti», ne sintetizza 4 (13, 18, 46, 67).

⁽⁵³⁾ Inoltre, per facilitare le ricerche dei fedeli, sono stati elaborati tre diversi indici (A. Preghiere; B. Indulgenze plenarie: 1) lucrabili ogni giorno, 2) legate a una data stabilita nel calendario, 3) concesse per circostanze particolari; C. Indice generale).

⁽⁵⁴⁾ Cf. per le Chiese orientali, le rispettive norme di legge; per la Chiesa latina, il can. 447.

⁽⁵⁵⁾ Cf. Decreto; Note Previe, 7; Altre concessioni, Proemio, 2; Preghiere alla B.V.M., conc. 17; Preghiere per i defunti, conc. 29... ed in altre concessioni, dove le preghiere sono date a titolo di esempi.

la Chiesa, e così il tutto e le singole parti sono rafforzate»⁽⁵⁶⁾, è stata inserita, nell'edizione tipica, una concessione particolare proponendo, alla devozione dei fedeli di tutti i riti, le più belle preghiere delle diverse tradizioni orientali⁽⁵⁷⁾.

L'*Enchiridion indulgentiarum* elenca dapprima quattro concessioni di carattere generale, che servono a dare il tono alla vita cristiana di ogni giorno⁽⁵⁸⁾. Esse infatti rappresentano una guida semplice e sicura per il fedele che desidera raggiungere la perfezione cristiana alla quale tutti siamo chiamati⁽⁵⁹⁾, invitandolo «ad informare allo spirito cristiano le azioni di cui è intessuta la sua vita, ed a cercare la perfezione della carità nelle sue ordinarie occupazioni»⁽⁶⁰⁾. La prima concessione premia l'offerta del lavoro e delle sofferenze; la seconda le opere di misericordia; la terza le opere di penitenza.

La quarta concessione generale è una novità dell'ultimissima edizione dell'*Enchiridion*. Conseguendo l'indulgenza parziale il fedele che «nelle circostanze della vita quotidiana» dà «una chiara testimonianza della propria fede», per la gloria di Dio e l'edificazione della Chiesa: per esempio segnandosi prima di prendere i pasti o quando si inizia un viaggio. Cristo ci ha detto: «avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni»⁽⁶¹⁾. «Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio»⁽⁶²⁾. Perciò, oggi come nei tempi apostolici, non dobbiamo vergognarci «della testimonianza da rendere al Signore nostro»⁽⁶³⁾.

Le altre nuove concessioni di particolare importanza concernono il consolidamento delle basi della famiglia, oggi messa a dura prova (consacrazione delle famiglie al Ss.mo Cuore di Gesù o alla Santa Famiglia)⁽⁶⁴⁾; la comunione nella preghiera supplice della Chiesa universale (mediante la partecipazione operosa sia alle giornate universalmente dedicate a specifiche finalità religiose⁽⁶⁵⁾, sia

⁽⁵⁶⁾ *Lumen gentium* 13.

⁽⁵⁷⁾ EI 1999, conc. 23.

⁽⁵⁸⁾ EI 1999, *Praenotanda*, 6.

⁽⁵⁹⁾ CIC 1983, can. 210.

⁽⁶⁰⁾ EI 1999, *Quattuor concessionibus generaliores, primum*, 1.

⁽⁶¹⁾ *Act* 1,8.

⁽⁶²⁾ *1 Io* 4,15.

⁽⁶³⁾ *2 Tim* 1,8.

⁽⁶⁴⁾ EI, conc. 1.

⁽⁶⁵⁾ EI 1999, conc. 5 (per esempio per promuovere le vocazioni sacerdotali e re-

alla settimana per l'unità dei cristiani)⁽⁶⁶⁾; il culto da tributare a Gesù realmente presente nel Ss.mo Sacramento (Processione eucaristica)⁽⁶⁷⁾.

Sono state allargate alcune precedenti concessioni, relativamente alla recita del rosario mariano⁽⁶⁸⁾ o dell'inno Akathistos o dell'ufficio *Paraclisis*⁽⁶⁹⁾, fatta in chiesa od oratorio, oppure fuori ma collettivamente⁽⁷⁰⁾; al culto dei Santi e dei Beati⁽⁷¹⁾; alle preghiere per i pastori⁽⁷²⁾; alle preghiere di supplica e di ringraziamento⁽⁷³⁾; alle celebrazioni giubilari delle ordinazioni sacre⁽⁷⁴⁾; alla lettura della Sacra Scrittura⁽⁷⁵⁾, alla visita dei luoghi sacri⁽⁷⁶⁾. Questa ultima concessione, per esempio, contiene non poche innovazioni: sia per la visita alle basiliche patriarcali dell'Urbe⁽⁷⁷⁾; sia per l'esplicita menzione delle basiliche minori⁽⁷⁸⁾, delle cattedrali⁽⁷⁹⁾, dei santuari rico-

ligiose, per dedicare una particolare cura pastorale ai malati e infermi, per aiutare i giovani a rafforzarsi nella vita di fede e a condurre una vita senza macchia, ecc.).

⁽⁶⁶⁾ EI 1999, conc. 11 (18-25 gennaio).

⁽⁶⁷⁾ EI, conc. 7 § 1, 3°. Questa nuova concessione consacra il felice ritorno delle solenni processioni eucaristiche.

⁽⁶⁸⁾ EI 1999, conc. 17 § 1, 1°.

⁽⁶⁹⁾ EI 1999, conc. 23 § 1. Come l'ha osservato Giovanni Paolo II, «la Chiesa deve respirare dai suoi due polmoni».

⁽⁷⁰⁾ Cioè non più solamente la famiglia, la comunità religiosa, l'associazione di fedeli giuridicamente costituita, ma qualsiasi gruppo, che si riunisce per un fine onesto.

⁽⁷¹⁾ EI 1999, conc. 21 § 2 (circa il culto dei nuovi santi e beati).

⁽⁷²⁾ EI 1999, conc. 25 (cf. 2°: per il Vescovo eparchiale o diocesano, all'inizio del suo ministero pastorale o nell'anniversario).

⁽⁷³⁾ EI 1999, conc. 26 (cf. § 2, 3°: preghiera prima e dopo il pasto).

⁽⁷⁴⁾ EI 1999, conc. 27 § 2. In considerazione dell'allungamento della durata media della vita, il diritto prevede ormai l'indulgenza plenaria per il 70° di ordinazione sacerdotale. E la concessione è stata estesa anche agli anniversari di ordinazione episcopale (25°, 40°, 50°).

⁽⁷⁵⁾ Cf. sotto.

⁽⁷⁶⁾ EI 1999, conc. 33.

⁽⁷⁷⁾ EI 1999, conc. 33 § 1, 1°. Nelle edizioni precedenti (EI 1968 e 1986, conc. 11), il fedele lucrava l'indulgenza plenaria, visitando una delle basiliche patriarcali, 1) *die festo Titularis*; 2) *quolibet die festo de praecepto*; 3) *semel in anno, alio die ab ipso christifidelis eligendo*. Ormai il fedele l'acquista, *vel cum aliis ad ipsam peregrinans, vel saltem durante visitatione eliciens affectum filialis subiectionis erga Romanum Pontificem*.

⁽⁷⁸⁾ *Ibid.*, 2°. Secondo il tenore del Decreto *Domus Dei*, del 6 giugno 1968 (AAS 60 [1968] 536-539).

⁽⁷⁹⁾ *Ibid.*, 3°. La chiesa cattedrale è «*signum magisterii potestatisque pastoris Ecclesiae particularis necnon signum unitatis credentium in ea fide, quam Episcopus, tamquam gregis pastor, annuntiat*» (CE 42). la Penitenzieria ha stabilito 5 indulgenze plena-

nosciuti dall'autorità ecclesiastica⁽⁸⁰⁾, infine dei pellegrinaggi collettivi come opere indulgenziate⁽⁸¹⁾.

L'uso delle indulgenze, oggi come nel passato, si adatta alle circostanze dei luoghi e dei tempi. Mentre nel medioevo, esso favorì anche la realizzazione di moltissime opere di pubblica utilità⁽⁸²⁾; oggi non esita ad avvalersi della radio e della televisione, che, se ben utilizzate, possono anche trasformarsi da mezzi della comunicazione sociale in canali di comunione ecclesiale.

Quando il Santo Padre o il vescovo diocesano, impartisce la benedizione papale, se per una causa ragionevole, un fedele non può essere fisicamente presente alla cerimonia, non perde l'indulgenza plenaria se, durante la celebrazione dei riti, devotamente riceve la benedizione per mezzo della radio o della televisione⁽⁸³⁾.

Il medesimo principio è stato esteso per il Rosario e il pio esercizio della *Via Crucis*: Un fedele può lucrare l'indulgenza plenaria, quando piamente si unisce alla recita del Rosario o al pio esercizio della *Via Crucis* presieduto dal Santo Padre, e diffuso in diretta televisiva o radiofonica⁽⁸⁴⁾. Non si è comprensibilmente esteso la concessione all'ascolto di videocassette⁽⁸⁵⁾, e neppure alle cerimonie in differita⁽⁸⁶⁾, perché sia preservata l'unità morale con la celebrazione

rie per la pia visita alla cattedrale (oltre le due già concesse alle chiese parrocchiali — solennità del Titolare e Porziuncola —, tre altre, ponendo in risalto il significato della cattedrale: solennità dei Ss. Apostoli, Pietro e Paolo; Cattedra di S. Pietro; Dedicazione dell'Arcibasilica Lateranense).

⁽⁸⁰⁾ Il Codice piano-benedettino non conteneva né una definizione, né una legislazione particolare sui santuari. Per la Chiesa latina è ormai cosa fatta (CIC 1983, cann. 1230-1234). L'indulgenza viene concessa per la solennità del Titolare; una volta all'anno, in un giorno scelto dal fedele; ogni volta che egli prende parte ad un pellegrinaggio collettivo che vi si fa (EI 1999, conc. 33 § 1, 4°).

⁽⁸¹⁾ EI 1999, conc. 33 § 1, 1° e 4°.

⁽⁸²⁾ Non solo chiese, ma anche ospedali, ospizi, scuole, ponti, strade, ecc.

⁽⁸³⁾ EI 1999, conc. 4.

⁽⁸⁴⁾ EI 1999, conc. 17 § 1 e conc. 13, 2°. Il Rosario viene abitualmente recitato dal Santo Padre il primo sabato del mese e diffuso tramite radio e televisione; parimenti per la *Via Crucis* al Colosseo il Venerdì Santo.

⁽⁸⁵⁾ Che possono vedersi all'infinito.

⁽⁸⁶⁾ Qualcuno potrebbe pensare che così molti fedeli vengono privati dell'indulgenza. In realtà se un fedele non può accendere la radio al momento della benedizione, senza grave incomodo (notte fonda), egli può sempre acquistare la stessa indulgenza con la benedizione papale impartita, nel momento giusto, dal proprio Vescovo o dal Nunzio Apostolico. Anche in questo caso vale la diretta televisiva o radiofonica: S. Pe-

del Santo Padre. Infine, se per infermità o qualsiasi altra causa ragionevole, un fedele non è in grado di leggere la Sacra Scrittura, può conseguire l'indulgenza, meditando il testo sacro, con l'aiuto di strumenti « video » o « audio »⁽⁸⁷⁾.

Dopo queste considerazioni circa le novità della quarta edizione dell'*Enchiridion indulgentiarum*, ormai nel tempo sacro del pienissimo Perdono giubilare, non dobbiamo perdere di vista che « È prima di tutto il desiderio di intensificare la penitenza e la carità nel popolo cristiano che porta la Chiesa ad annunciare delle indulgenze o indire dei giubilei »⁽⁸⁸⁾. Con l'aggiornamento della disciplina delle indulgenze, Paolo VI, infatti, ha reso più chiaro ai buoni fedeli che praticano le indulgenze che « la Chiesa (con queste) intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute per i peccati, ma anche e soprattutto per spingerli ad un maggiore fervore di carità »⁽⁸⁹⁾. Alla luce della nuovissima edizione dell'*Enchiridion*, auguro a tutti un santo giubileo.

JEAN-MARIE GERVAIS

nitenzieria, Decreto *De indulgentiis ope instrumentis televisifici vel radiophonici lucrantis*, 14 dic. 1985 (AAS 78 [1986] 293-294; EI 1999, conc. 4).

⁽⁸⁷⁾ EI 1999, conc. 30 (Si intende facendo uso di un testo approvato dall'autorità ecclesiastica).

⁽⁸⁸⁾ CHARLES JOURNET, *Teologia delle Indulgenze*, Ancora, Milano, 1966, p. 50.

⁽⁸⁹⁾ PAOLO VI, *Discorso al Sacro Collegio ed alla Prelatura Romana*, 23 dicembre 1966 (AAS 59 [1967] 57).